

# **AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA**

## **REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, IMPRESE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

*(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05-02-2019)*

### **Capo I - Principi generali**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. *In ottemperanza della Legge 7 agosto 1990 n.241 il presente regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte della Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della Regione Umbria di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non diversamente regolati.*
2. *Nella concessione delle provvidenze l'Azienda, tenuto conto della L.R. n. 16, del 4 Dicembre 2006, che disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo principi di sussidiarietà e semplificazione, persegue l'ottimizzazione delle risorse finanziarie in un'ottica di sviluppo equilibrato e qualificazione territoriale.*

#### **Art. 2-Esclusioni**

1. *Non possono essere erogate le provvidenze di qualsiasi genere a soggetti che ne abbiano già beneficiato, per la medesima finalità, nello stesso esercizio.*
2. *Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina:*
  - a) *le concessioni che trovano la loro fonte in leggi e regolamenti speciali, statuti, convenzioni e altri atti di natura negoziale;*
  - b) *le concessioni, a favore di iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per l'utenza, inserite nella programmazione generale di bilancio di altri soggetti pubblici, nelle quali l'A.T.E.R. figura fra i soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva e fino quella attuativa;* c) *qualsiasi forma di erogazione e/o concessione contributo a favore di soggetti qualificati o qualificabili come impresa.**E' in ogni caso esclusa la possibilità di concessione di contributi per attività che non abbiano diretta e specifica relazione con gli scopi istituzionali di A.T.E.R.*

#### **Art. 3-Tipologia e natura delle provvidenze**

1. *Le provvidenze di cui all'art. 1 si distinguono a favore di "attività annuali" o di "iniziative singole".*
2. *Si intende per attività annuale quella di rilevante interesse generale che si svolge durante l'intero anno solare indipendentemente dall'eventuale sovvenzione concessa.*
3. *Per singole iniziative si intendono quelle attività, non continuative nell'arco dell'anno solare, anche se ricorrenti in anni successivi, che hanno carattere episodico.*
4. *Le provvidenze si articolano nelle forme di:*
  - a) *sovvenzioni e contributi: le provvidenze finanziarie, aventi carattere occasionale o continuativo, dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali l'A.T.E.R. si accolla, in tutto o in parte l'onere complessivo;*
  - b) *vantaggi economici: la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili e mobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'A.T.E.R., nonché di prestazioni e servizi gratuiti ovvero a tariffe agevolate.*
5. *Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso continuativo di beni immobili di proprietà A.T.E.R. non appartenenti al patrimonio indisponibile, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.*
6. *Ai fini fiscali, tutte le provvidenze di cui all'art. 1 devono essere classificate in "ordinarie" o "straordinarie"*

### **Capo II - Procedimento**

#### **Art. 4-Programmazione e risorse**

1. *Il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. indica annualmente gli ambiti di rilevanza, e le relative risorse, ai quali destinare le sovvenzioni e le provvidenze di cui all'art. 3 nel rispetto dei seguenti criteri*

generali:

- a) *coerenza con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Azienda;*
  - b) *rilevanza sotto il profilo degli ambiti economici, culturali, turistici, sportivi, ricreativi e sociali;*
  - c) *idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo e alla valorizzazione degli interessi in una ottica di equilibrio nell'ambito territoriale regionale;*
  - d) *capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, in particolare nella fase di consolidamento delle iniziative espresse dal territorio regionale;*
  - e) *compatibilità sotto il profilo della localizzazione spazio-temporale con altre iniziative assimilabili;*
  - f) *qualificabilità sotto il profilo dell'uso corretto, efficace e coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private.*
2. *Al di fuori della programmazione di cui al comma precedente, attività o singole iniziative di riconosciuta particolare rilevanza e interesse generale, possono costituire oggetto di contribuzione straordinaria. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. determina entità e ragioni dell'intervento con atto motivato.*
3. *Il budget annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R., nonché i criteri generali adottati vengono pubblicati nel sito internet aziendale entro il 31 gennaio di ogni anno.*

#### *Art.5-Avvio del procedimento*

1. *L'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale, sulla base della programmazione disposta dal Consiglio di Amministrazione, rende note annualmente, con le modalità e tempistiche indicate al comma 3) art. 4, le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contribuzione ordinaria. I soggetti che intendano beneficiare delle provvidenze secondo le norme contenute nel presente Regolamento devono presentare istanza al Presidente dell'A.T.E.R., redatta su appositi moduli all'uopo predisposti.*
2. *Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.*
3. *Le istanze possono essere prodotte nell'arco dell'anno e non meno di sessanta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. In caso di iniziative annuali, le richieste devono essere presentate entro il 28 febbraio.*

#### *Art. 6-Documentazione*

1. *Le istanze devono essere corredate dalla documentazione prevista, in relazione alla tipologia degli interventi, negli atti di cui al precedente articolo cinque o nei provvedimenti esecutivi degli stessi, e devono prioritariamente indicare le finalità perseguite.*
2. *Dalla documentazione dovrà in ogni caso rilevare l'esatta individuazione del soggetto richiedente, l'attività istituzionale svolta e il programma dettagliato dell'attività/iniziativa oggetto della richiesta, con distinta indicazione delle spese e delle entrate, con particolare riguardo a contributi o benefici assegnati o erogati da altri soggetti pubblici.*
3. *In ogni caso, è in facoltà dell'A.T.E.R. richiedere ogni utile documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.*

#### *Art. 7-Concessione*

1. *Le istanze pervenute sono istruite dal settore competente a seconda dell'ambito prevalente di intervento.*
2. *L'istruttoria tiene conto prioritariamente, ai fini dell'ammissione alla contribuzione, della rispondenza dell'iniziativa/attività alle finalità del presente Regolamento ed ai contenuti degli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4. La stessa deve essere completata entro 30 giorni dalla data della richiesta, salvo necessità di approfondimento istruttorio.*
3. *La contribuzione da parte dell'A.T.E.R. Umbria concorre alla realizzazione di attività/iniziative in misura comunque non superiore al 50% delle spese previste dal soggetto beneficiario del contributo.*
4. *In caso di integrazione istruttoria, il dirigente comunica al soggetto richiedente l'unità organizzativa competente, il nominativo del responsabile del procedimento e la data entro la quale deve essere prodotta eventuale documentazione istruttoria aggiuntiva a quella allegata alla domanda.*
5. *Il dirigente, in relazione agli esiti dell'istruttoria, procede all'ammissione dell'istanza alla contribuzione e, sulla base degli atti di cui all'articolo 5, provvede alla concessione e quantificazione delle provvidenze, specificando le condizioni di erogazione e l'indicazione della documentazione da produrre al fine di ottenere la liquidazione delle medesime.*

#### *Art. 8-Erogazione del contributo*

L'erogazione del contributo concesso è disposta con determinazione del dirigente competente a conclusione dell'attività/iniziativa ed a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario del rendiconto, redatto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, ed in base alla modulistica a tal fine predisposta.

- 1. In caso di contributo economico, questo verrà erogato ad attività conclusa; l'A.T.E.R. ha facoltà di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata nella dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo.*
- 2. Nell'ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertata mendacità delle dichiarazioni rese, ovvero in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o dell'attività, è disposta con atto del Responsabile del Servizio la revoca della sovvenzione concessa.*
- 3. La revoca costituisce giusta causa di diniego di ulteriori successive provvidenze.*
- 4. Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73, in ordine all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% dell'IRPEF. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto percettore dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.*

#### *Capo III - Norme Finali*

##### *Art.9-Condizioni generali di concessione*

- 1. L'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della Regione Umbria resta in ogni caso estranea a ogni rapporto o obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.*
- 2. L'A.T.E.R. non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di iniziative per le quali ha accordato provvidenze, né in merito alla gestione posta in essere dai soggetti che beneficiano di contributi annuali.*
- 3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività finanziate che esse si realizzano con il contributo dell'A.T.E.R.; gli stessi devono altresì dichiarare di non avere, per qualunque motivo, situazioni debitorie nei confronti di A.T.E.R..*
- 4. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento da parte dei beneficiari delle provvidenze comporta la revoca della concessione del beneficio.*
- 5. La concessione di sovvenzioni, contributi o benefici di qualunque tipo non conferisce alcun diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.*
- 6. I soggetti destinatari dei benefici comunali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria dell'A.T.E.R. nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione concessa.*

##### *Art. 10-Pubblicazione dei beneficiari*

- 1. I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio A.T.E.R. sono comunale, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. n.118 del 7/04/2000 nell'apposito Albo tenuto dall'Area Controllo di Gestione e Finanziaria, che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.*